



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERAMO  
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17.04.2023, sostituita dallo scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., pronuncia la seguente

**SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.**

**con motivazione contestuale**

nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 192 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente tra:

██████████ nata a Teramo l'8.10.1959, residente in Teramo, Corso ██████ n. ██████ C.F. ████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avv.

██████████ in virtù di procura

in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via ██████ n. ██████

*Ricorrente*

**CONTRO**

██████████ S.P.A. (P.Iva ████████████████████ con sede legale in Roma, via ██████ ██████ ██████ in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Ing. ████████████████████ giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2016 e successiva procura speciale rilasciata in Roma, per atto di notaio ████████████████████ Rep. n. 199565, Rog. n. 7198, del 6 luglio 2016 che si produce in copia (sub. doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall' Avv. ████████████████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via ████████████████████ n. ██████ giusta procura in atti;

*Resistente*

**NONCHÉ CONTRO**



L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANNI AMENDOLA» (INPGI), con sede in Roma, in via Nizza 35 (CF: 02430700589 ) in persona del suo Vicepresidente e Legale rapp.te *pro tempore*, dott.ssa [REDACTED] rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di costituzione dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Teramo, Corso [REDACTED] n. [REDACTED]

*Resistente*

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio [REDACTED] in Fiumicino del 23/1/2023, rep. n.37590 e Racc. n.7131, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell'Istituto medesimo.

*Resistente*

**Oggetto:** risarcimento danni da omissione contributiva.

**Conclusioni:** come in atti e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 17.04.2023.

#### RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto in data 3.02.2021 e ritualmente notificato, [REDACTED] ha adito questo Tribunale, esponendo:

- 1) che, con sentenza n. 565/2008, il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva così provveduto: *“Condanna la società [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t. ..., al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di €.181.232,13, a titolo di differenze retributive fra quanto percepito e quanto spettante per il periodo lavorativo dal 19.09.1997 al 05.11.2002 (con riferimento all'inquadramento quale redattore ordinario), tredicesima mensilità ex art.15 CCNLG ed indennità redazionale di cui all'art.16 CCNLG, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 28.02.2008, somma cui vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione dal 28.02.2008 sino al soddisfo, con regolarizzazione della posizione previdenziale; condanna, altresì, la società [REDACTED] S.p.A., in persona del legale*



rappresentante p.t., al pagamento, in favore di [REDAZIONE] della somma di €.198.397,08 a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data della reintegra; condanna [REDAZIONE] S.p.A. a rifondere a [REDAZIONE] le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.7.029,00, di cui €.5.435,00 per onorario di difesa e €.1.594,00 per diritti, oltre spese generali pari al 12,5% dell'importo dell'onorario e dei diritti (art.14 D.M. 08.04.2004 n.172), I.V.A. e C.A.P.; pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto”.

- 2) che, a seguito della notifica del precetto intimante il pagamento delle differenze retributive e la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, in data 3.8.2007, [REDAZIONE] S.p.A. aveva provveduto alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato da essa ricorrente, con le mansioni di redattore ordinario, precisando che: “a tanto si provvede in mera esecuzione dell'ordine del Giudice, ordine che non è dalla scrivente Società condiviso e di cui si contesta la legittimità e avverso il quale, come per gli altri capi della decisione, [REDAZIONE] S.p.A. fa espressa riserva di impugnazione, sicché la reintegrazione è disposta in soprannumero a titolo precario e con espressa riserva di trasferimento in altra sede”;
- 3) che, in data 27.2.2008, [REDAZIONE] S.p.A. aveva comunicato alla ricorrente il suo trasferimento alla redazione di Perugia e che, in attesa di tale comunicazione (già operativa dal 4 marzo 2008), essa ricorrente, onde evitare un possibile licenziamento, aveva comunicato alla Società il 3.3.2008, a mezzo fax, che, in assenza di comunicazioni ufficiali, avrebbe preso servizio presso la redazione di Perugia;
- 4) che, a seguito di ricorso *ex art.700 e ss. c.p.c.* proposto da essa ricorrente, il Tribunale di Perugia, aveva ordinato a [REDAZIONE] S.p.A. di trasferire in via provvisoria [REDAZIONE] presso la redazione di L'Aquila, sino alla pronuncia definitiva di merito ovvero sino a diverso provvedimento giudiziale;
- 5) che, il 1° luglio 2008, la ricorrente aveva preso servizio presso la redazione di L'Aquila, ma che, in data 2 settembre 2008 aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art.32, 2° comma, del ccnl;



- 6) che, in seguito, essa ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Teramo, il quale con la sentenza n. 478/2017 pubblicata il 15.11.2017, aveva così disposto: *“in accoglimento parziale della domanda, condanna la società [REDACTED] S.p.A. a corrispondere a [REDACTED] il trattamento di fine rapporto afferente il rapporto di lavoro decorso dal 19.9.1997 al 2.9.2008 e maturato in relazione ai periodi di effettiva prestazione lavorativa, e dunque: - la somma di €15.934,25 a titolo di TFR maturato nel periodo dal 19.9.1997 al 5.11.2002 (comprensiva di interessi e rivalutazione al 28.5.2017), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.5.2017 al pagamento effettivo; - la somma di €2.766,30 a titolo di TFR maturato nel periodo dal 3.8.2007 al 2.9.2008 (comprensiva di interessi e rivalutazione al 27.5.2017), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28.5.2017 al pagamento effettivo; = condanna la società [REDACTED] S.p.A. a corrispondere a [REDACTED] la somma di €19.285,63 (€2.755,09 ultima retribuzione mensile x 7), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 2.9.2008 al saldo, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso o indennità fissa; accerta e dichiara l'inadempienza della resistente per omissione della contribuzione previdenziale ed assistenziale INPGI per gli anni 1997, 1998 e 1999 e per l'effetto condanna [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno subito da [REDACTED] ai sensi dell'art.2116, comma 2°, c.c. e 13 della legge n.1338 del 1962, nella somma pari alla riserva matematica ex art.13, di €24.342,85 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156/91 e dall'art.16 L. n.412/91, dalla maturazione del credito al saldo; previa compensazione di 1/3, condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €5.876,66 per IVA e CPA”;*
- 7) che la Corte di Appello di L'Aquila aveva confermato la predetta sentenza;
- 8) che la stessa Corte, con sentenza n.313/09 pubblicata il 13.3.2009 (doc.12), in sede di appello avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Teramo nn.670 del 26.7.2007 e 565 del 22.5.2008- ha così provveduto: *“a - accoglie parzialmente l'appello proposto dalla S.p.A. [REDACTED] e, in parziale riforma delle*



*impugnate sentenze, che per il resto conferma, rigetta la domanda dell'appellata relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno; b – rigetta l'appello incidentale spiegato da [REDACTED] [REDACTED] c – compensa per metà le spese del grado, e condanna la Società appellante alla refusione della restante parte, che liquida in complessivi €.5.000, di cui €.3.000 per onorari”;*

- 9) che, conseguentemente, la durata del rapporto di lavoro subordinato giornalistico era stata limitata al periodo dal 19.9.1997 al 5.11.2002;
- 10) che, in data 30.11.2020, essa ricorrente aveva consultato l'Estratto Contributivo dell'INPGI, rilevando che il versamento dei contributi, da parte della Società resistente, per lavoro dipendente, era riferito ai periodi da agosto a dicembre del 2007 e da gennaio ad agosto 2008, mentre la data di iscrizione all'INPGI si riferiva all'agosto 2007;
- 11) che, dal complesso della documentazione prodotta, cioè delle decisioni del Tribunale di Teramo e della Corte Aquilana su riportate e dell'Estratto contributivo dell'INPGI, si evinceva quanto segue:
- a) che la durata del rapporto di lavoro subordinato giornalistico era stata definitivamente accertata dal 19.9.1997 al 5.11.2002, essendosi il medesimo risolto per “mutuo consenso”;
- b) che la ricorrente era stata iscritta, da [REDACTED] S.p.A., presso l'INPGI nel mese di agosto 2007, dopo la reintegrazione nel posto di lavoro, come disposta del Tribunale di Teramo con sentenza n.670/2007 del 26.7.2007;
- c) che [REDACTED] S.p.A. aveva provveduto a versare i contributi all'INPGI soltanto nei periodi: dall'agosto al dicembre 2007 e dal gennaio all'agosto 2008; che la resistente aveva provveduto a risarcire la ricorrente (su ricorso della medesima), per la omissione contributiva, ormai prescritta, per gli anni 1997,1998 e 1999, soltanto a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Teramo n. 478/2017, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 511/2019;
- 13) che si rendeva necessario esperire ulteriore azione di risarcimento danni, da parte della ricorrente, per l'omissione dei contributi non versati dalla Società resistente ed oggi prescritti, relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 (fino al



5.11.2002 giorno di risoluzione del rapporto di lavoro per “mutuo consenso”);  
omissione soltanto oggi scoperta da essa ricorrente.

Tanto dedotto, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio [REDACTED] s.p.a., eccependo: - in via preliminare, l'eccezione di giudicato e l'eccezione di prescrizione del diritto azionato; l'improcedibilità della domanda per la violazione del divieto di frazionamento del credito; - nel merito, l'infondatezza della domanda. Il medesimo ha chiesto quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.

Si è costituito anche l'INPGI, chiedendo l'accoglimento della domanda della ricorrente.

Si è costituito in giudizio l'INPS in data 22.03.2023 in qualità di successore dell'INPGI nel diritto controverso ai sensi dell'art. 1, commi 103 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 111 c.p.c., riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto e prodotto dall'INPGI e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione Inpgi del 14.01.2022.

Con ordinanza del 14.07.2021, il Tribunale ha sottoposto alle parti, d'ufficio, la questione relativa al possesso in capo alla ricorrente del requisito di anzianità anagrafica per l'ammissione alla pensione di vecchiaia, a cui è subordinata la proponibilità della domanda risarcitoria per omissione contributiva sotto il profilo dell'interesse ad agire.

Le parti hanno quindi depositato memorie difensive, prendendo posizione sulla predetta questione.

Nelle more, la causa è stata assegnata alla scrivente giudice in data 6.10.2021 e la stessa ha subito una serie di rinvii d'ufficio, per esigenze organizzative del ruolo, nonché per necessità di approfondimento della questione; da ultimo, essa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione e, previa comunicazione alle parti, la stessa è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. Le parti hanno quindi depositato le note contenenti le proprie istanze e conclusioni, sicché, al termine della camera di consiglio, la causa viene decisa con la presente sentenza.

#### **I. Delimitazione del *thema decidendum*.**

La ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere: a) la declaratoria dell'inadempimento da parte della società resistente in ordine al versamento in suo favore dei contributi previdenziali relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 5 novembre 2002; b) la condanna della stessa società al pagamento in suo



favore del risarcimento danni da mancata contribuzione previdenziale (cd. danno pensionistico), consistente, ai sensi degli artt. 2116, 2° comma, c.c. e 13 Legge 12.8.1962 n. 1338.

Ciò sulla base del presupposto fattuale consistente nell'intervenuto accertamento giudiziale dell'esistenza *inter partes* di un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale la ricorrente svolgeva le mansioni di redattore ordinario.

Ha resistito in giudizio [REDACTED] s.p.a. sollevando una serie di eccezioni preliminari e sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda.

In ordine all'istaurazione del contraddittorio delle parti, va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPGI per essere intervenuto in giudizio l'INPS ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nuovo titolare della posizione giuridica soggettiva facente capo alla INPGI.

Sempre in via preliminare, è prioritario, sotto il profilo logico-giuridico, esaminare, dapprima, l'eccezione di giudicato e quella di prescrizione del diritto azionato.

## **II. L'eccezione di giudicato. Infondatezza.**

Ha eccepito la resistente che, con giudizio iscritto al r.g. 1009/2009, l'odierna ricorrente aveva adito questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"2. accertata e dichiarata l'inadempienza della resistente per omissione della contribuzione previdenziale ed assistenziale presso l'I.N.P.G.I. nel periodo dal 19.9.1997 al 5.11.2002: A) condannare [REDACTED] S.p.A., con sede ed in persona ut supra, al risarcimento del danno subito da [REDACTED] per i contributi riferiti agli anni 1997, 1998 e 1999 ormai prescritti, ai sensi degli artt.2116, 2° comma, c.c. e 13 Legge 12.8.1962 n.1338, nella somma pari alla riserva matematica ex art.13 citato e/o alla costituzione della rendita vitalizia di cui alla medesima disposizione, risarcimento danni da accertarsi a mezzo C.T.U. o a mezzo determinazione da parte del chiamato in giudizio I.N.P.G.I. oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali; B) condannare la medesima Società al versamento dei contributi non prescritti in favore dell'INPGI ai fini della ricostruzione della posizione previdenziale della ricorrente"* (cfr. doc. n. 2 del fascicolo della ricorrente).

Ha dedotto poi che, con ordinanza del 16.06.2010 – non impugnata dalla ricorrente – il Tribunale aveva disposto la estromissione dal giudizio dell'INPGI.



La stessa ha quindi rilevato che, in questa sede, la ricorrente ha nuovamente convenuto in giudizio l'ente, riproponendo, in maniera del tutto identica a quanto era già avvenuto fatta eccezione per le annualità di riferimento.

Ad avviso della resistente, la domanda oggi formulata da [REDACTED] per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 5 novembre 2002, richiedendo la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nella qualità di litisconsorte necessario, avrebbe reso necessaria l'impugnazione dell'ordinanza del 16 giugno 2010, con cui era stata, appunto, disposta l'estromissione dal giudizio del predetto Istituto.

Poiché la ricorrente, di contro, non ha mai formulato detta impugnazione né ha proposto appello avverso la sentenza definitiva, la stessa dovrebbe ritenersi decaduta dal diritto di ottenere, anche attraverso la domanda di risarcimento del danno *ex art. 13, Legge n. 1338/1962*, la regolarizzazione della propria posizione contributiva, relativamente agli anni considerati, essendosi formata sulla medesima questione un giudicato idoneo ad incidere sulla pretesa sostanziale azionata in questa sede.

L'eccezione è infondata.

Sebbene sia conforme al vero che, in sede di ricorso introduttivo, la ricorrente, nell'ambito del giudizio iscritto al r.g. n. 1009/2019, aveva agito al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria *“dell'inadempienza della resistente per omissione della contribuzione previdenziale ed assistenziale presso l'I.N.P.G.I. nel periodo dal 19.9.1997 al 5.11.2002”*, è altresì vero che il Tribunale si è pronunciato esclusivamente sul versamento dei contributi per gli anni 1997, 1998, 1999.

Si legge infatti nella parte motiva della sentenza non definitiva n.129/2016 del Tribunale di Teramo (emessa nel procedimento n.1009/2009 e prodotto da parte ricorrente) che: *“L'omissione della contribuzione previdenziale utile ai fini della quantificazione della riserva matematica deve essere limitata alle annualità indicate nelle conclusioni del ricorso (anni 1997, 1998 e 1999) che costituiscono la delimitazione della domanda, oltre la quale non è possibile giudicare, pena il vizio di ultrapetizione”.*

A fronte di ciò, giova rammentare che: *“in caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la*



presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno. (Nella specie, la S.C. ha accolto la prospettazione di un curatore fallimentare tesa a far constare l'autonomia della domanda di compenso rispetto alla domanda di rimborso delle spese anticipate e a rimarcare la facoltà dell'organo concorsuale di riproporre separatamente quest'ultima, anziché impugnare ex art. 26 l. fall. il provvedimento del giudice delegato che aveva trascurato di pronunciarsi su di essa)". (cfr. massima della Cassazione civile sez. VI, 01/12/2022, n.35382).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non pronunciarsi in ordine ai contributi diversi dagli anni 1997, 1998 e 1999, alla luce della domanda della ricorrente. Quest'ultima, dal canto suo, non ha fatto valere tale omissione in sede di gravame, ma ha scelto di proporre un diverso giudizio (quello odierno) per ottenere il risarcimento del danno pensionistico con riguardo ai contributi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, non oggetto del precedente giudicato né sostanziale né formale.

Né, d'altronde, può ritenersi che l'ordinanza, con cui il Tribunale dispose l'estromissione dell'INPGI dal giudizio, possa assumere efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa oggi azionata, trattandosi di una ordinanza (e non di una sentenza), avente portata deliberativa solo in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio delle parti del giudizio.

Di conseguenza, l'eccezione di giudicato va respinta.

### **III. L'eccezione di prescrizione dell'azione di costituzione della rendita vitalizia.**

#### **Fondatezza**

██████████ s.p.a. ha sollevato l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione ex art. 13 legge citata, essendo decorsi oltre dieci anni dalla maturazione della prescrizione quinquennale dei contributi di cui è causa, avvenuta nel 2007.

L'eccezione è fondata.

Per giurisprudenza costante sul punto (v. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 14-09-2017, n. 21302; Cass. sez. lav. n. 983 del 20.1.2016): "il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre



dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (conf. a Cass. Sez. Lav. n. 3756 del 13.3.2003).

Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 12213 del 3.7.2004) che "nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. La prescrizione del diritto al risarcimento di questo danno decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi, spettante all'ente assicuratore".

Pertanto, ha ragione la difesa della società resistente quando eccepisce la prescrizione della richiesta di costituzione della rendita in esame, atteso che il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un termine finale entro il quale il lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, questa quinquennale, del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica del relativo fondo di destinazione.

Nel caso in esame, considerato che il periodo rispetto al quale si chiedeva l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro era compreso tra il 19.09.1997 e il 5.11.2002, ne consegue che, per i contributi omessi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, il relativo credito si è prescritto, da ultimo, nel mese di novembre del 2007. Di conseguenza, il diritto alla costituzione della rendita si è prescritto, nel mese di novembre del 2017.

Nel caso di specie, la ricorrente, con il ricorso del 2009 ha agito per ottenere la costituzione della rendita matematica solo con riguardo ai contributi non versati negli anni 1997, 1998, 1999, così interrompendo la prescrizione dell'azione solo per tali annualità contributive.



Non si rinviene in atti alcun atto interruttivo, relativo all'azione di costituzione della rendita vitalizia per gli anni 2000, 2001 e 2002. Né possono assumere valenza interruttiva i diversi processi proseguiti fino al 2015 relativi alla diversa domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.

Del resto, la stessa difesa della ricorrente, nel resistere all'eccezione di frazionamento del credito – pure sollevata da ██████████ s.p.a. per avere la ricorrente dapprima agito per i contributi omessi negli anni 1997, 1998 e 1999 e poi, oggi, per quelli relativi agli anni 2000, 2001, 2002 - ha affermato di aver posticipato la pretesa oggi azionata, poiché aveva avuto contezza dell'inadempimento solo tramite l'estratto contributivo INPGI rilasciato dall'Ente in data 30.11.2020 (cfr. doc. n. 14 del ricorso introduttivo).

Delle due l'una: o la ricorrente ha interrotto la prescrizione prima del 2017 ovvero ha agito solo oggi per i contributi degli anni 2000, 2001 e 2002 perché ha avuto conoscenza dell'omissione contributiva solo nel 2020.

A tal proposito, va peraltro rimarcato che, con riferimento all'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, si è affermato che il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (vedi *ex plurimis*, Cass. S.U. 14/9/2017 n. 21302).

Deve quindi ritenersi che la prescrizione dei crediti contributivi relativa al periodo 1 gennaio 2000 -5 novembre 2002, si sia verificata nel quinquennio successivo, ossia al 5 novembre 2007.

Conseguentemente, il termine di prescrizione decennale dell'azione di costituzione della rendita vitalizia, è spirato nel novembre del 2017, senza che, come già detto, siano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.

### **III. Il diritto al risarcimento danni ex art. 2116 co. 2 c.c.**

Passando ora alla domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2116 co. 2 c.c., va osservato che la giurisprudenza, con i principi già esposti, ha quindi distinto le forme di tutela del lavoratore in ipotesi di omissioni contributive precisando come, prima della maturazione della prescrizione dell'obbligo contributivo, sussista, oltre all'azione diretta dell'Inps, anche la possibilità per il lavoratore di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell'Istituto medesimo (Cass. n. 720/1984)



ovvero una pronuncia di mero accertamento dell'omissione contributiva (Cass. n. 3933/1979). Una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, come nel caso di specie, il lavoratore ha una ragione di danno risarcibile, poiché il secondo comma dell'art. 2116 prevede espressamente che *“Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”*.

Di conseguenza, la legge accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.

L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto.

Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (Cass. n. 15947/2021).

Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore, da una parte, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro (in tal caso, la relativa azione *ex art 13* legge citata è tuttavia prescritta) e, d'altra parte, di domandare una pronuncia di accertamento dell'omissione contributiva o di condanna generica al risarcimento del danno (Cass. n. 2630/2014; Cass. 22751/2004; Cass. n. 3963/2001).

L'azione in questione ha natura contrattuale e, pertanto, è soggetta a prescrizione decennale (Cass. n. 13997/2007).

Quanto al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, la giurisprudenza maggioritaria è nel senso di ritenerlo coincidente con quello di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale e cioè, dal raggiungimento dell'età pensionabile. (Cass. n. 20827/2013 ove si legge in massima: *“Il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art. 2116 cod. civ., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile,*



con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. Cass. n. 10528/1997; Cass. n. 1622/1988).

Del resto, tale interpretazione è conforme rispetto a quanto esposto nel secondo paragrafo della sentenza e cioè al fatto che, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e in caso di intervenuta prescrizione dei contributi, il lavoratore può solo agire al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempienza contributiva ovvero la pronuncia di una condanna generica, non essendosi ancora verificato il pregiudizio alla propria sfera giuridico-patrimoniale, derivante dalla perdita della pensione. A fronte di ciò, il *dies a quo* della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, coincide, necessariamente, anch'esso, con il momento in cui, una volta raggiunta l'età pensionabile, diviene attuale e concreto il danno derivante dalla perdita, totale o parziale, della pensione e, quindi, ai sensi dell'art. 2935 c.c., diviene esercitabile la relativa azione risarcitoria.

**3.1** Conseguenza a tali considerazioni l'impossibilità di agire per la tutela della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico, che non si perfeziona se non con il maturare dei requisiti per l'accesso ai trattamenti previdenziali, vertendosi, precedentemente, nell'ambito di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore.

Nel caso di specie, come già detto, è pacifico, perché risultante *per tabulas* e dedotto dalla stessa ricorrente (v. ricorso introduttivo ove si legge nelle conclusioni: "condannare la Società [REDACTED] S.p.A., con sede ed in persona ut supra, al risarcimento del danno subito da [REDACTED] per i contributi riferiti agli anni: 1° gennaio-31 dicembre 2000 = 1° gennaio-31 dicembre 2001 = 1° gennaio-5 novembre 2002 = ormai prescritti") che i contributi relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 sono prescritti, essendo decorso il quinquennio previsto dall'art. 3, comma 9 e 10 Legge 8 agosto 1995 n. 335, non avendo la ricorrente provato di aver posto in essere atti interruttivi diversi e precedenti rispetto al ricorso depositato nell'anno 2009.



Quindi, essendo prescritti i contributi, la ricorrente potrà ottenere, se del caso, il risarcimento del danno pensionistico solo al raggiungimento dell'età pensionabile.

Nel caso in esame, tale requisito appare destinato a maturare solo in data 8 ottobre 2025, con il compimento del sessantaseiesimo anno di età della ricorrente, secondo quanto prevede l'art.24, comma 6, lett. a, capoverso, d.l. n.201/2011 (L.214/2011), salvo l'ulteriore periodo di mora del raggiungimento di tale requisito collegato all'operatività del meccanismo di adeguamento dell'età anagrafica per il conseguimento della pensione di vecchiaia all'aspettativa di vita, non risultando dedotta né documentata la possibilità di accesso della parte ricorrente ad agevolazioni previste per legge in termini di anzianità richiesta per l'accesso alla predetta prestazione previdenziale.

Non versando la parte attrice in tali condizioni, la domanda di condanna al risarcimento dei danni per mancato versamento dei contributi utili ai fini dell'esistenza e/o della misura di tale diritto, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla luce di quanto sopra, può accertarsi solo l'esistenza di tale omissione.

Né, d'altra parte, ad avviso del giudicante, potrebbe mai pronunciarsi una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, difettando, nel caso in esame, la prova del danno subito, anche alla luce della potenziale operatività dell'art. 1227 c.c.

#### **IV. L'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte di Il messaggero s.p.a.**

Passando quindi all'accertamento dell'inadempienza da parte della società resistente, va osservato che quest'ultima ha eccepito l'insussistenza del proprio inadempimento, sostenendo che, negli anni di interesse (2000, 2001 e 2002), la ricorrente era priva dello *status* di giornalista professionista, condizione necessaria per l'appartenenza alla gestione INPGI e che l'iscrizione disposta dall'ordine professionale non avrebbe alcuna efficacia in punto di qualificazione ed accertamento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Sul punto valga semplicemente rilevare che la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 19.9.1997 al 5.11.2002, è stata accertata con efficacia di giudicato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21424 del 14.7.2015, con la conseguenza che ogni diversa considerazione sul punto può ritenersi ormai preclusa ed assorbita.



Inoltre, con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico fra editore e persona non iscritta all'albo professionale, sono preclusi il riconoscimento di qualifica e l'iscrizione all'INPGI - in quanto postulano, entrambi, la iscrizione all'albo, di esclusiva pertinenza degli organi professionali – ma la nullità del contratto (per violazione di legge) che non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. comporta sicuramente anche il risarcimento del danno pensionistico a carico del datore di lavoro che ha utilizzato quelle prestazioni di fatto - a prescindere dalla imputabilità, a colpa del medesimo datore - dell'omessa iscrizione all'INPGI (che suppone l'iscrizione all'albo professionale).

Deve ritenersi, pertanto, che in dipendenza delle dedotte prestazioni di fatto di lavoro giornalistico già accertate con autorità di giudicato a seguito della più volte citata sentenza del 21.10.2015 n. 21424, [REDACTED] s.p.a. va dichiarata inadempiente all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS sulle retribuzioni maturate in favore della lavoratrice nel periodo: 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000/ 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001/ 1° gennaio 2002 – 5 novembre 2002.

**4.1.** Infine, con riguardo all'eccezione di abusivo frazionamento del credito, deve ritenersi che la stessa sia infondata, perché, sebbene sia corrispondente al vero che, con il giudizio iscritto al r.g. n. 1009/2009, la ricorrente avrebbe potuto agire anche per le omissioni contributive degli anni 2000, 2001 e 2002, è altresì vero che il faticoso e lungo *iter* processuale, nonché la disamina dell'estratto contributivo dell'INPGI risalente al 30.11.2020, smentiscono la sussistenza di un reale intento abusivo in capo alla ricorrente.

#### **V. Risultanze finali e spese di lite.**

Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento parziale del ricorso nei termini che seguono:

- a) va dichiarata l'intervenuta prescrizione della domanda di costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338;
- b) va dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 co. 2 c.c.;
- c) va accolta la domanda di accertamento dell'inadempimento di [REDACTED] s.p.a. nel versamento dei contributi per gli anni 2000, 2001 e 2002.



Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, vanno parzialmente compensate tra la ricorrente e [REDACTED] s.p.a. nella misura di 2/3, ponendo la restante parte, pari a 1/3, a carico di [REDACTED] s.p.a., atteso l'accoglimento della domanda di accertamento della sua inadempienza.

Nei confronti dell'INPS e dell'INPGI, tenuto conto della posizione processuale di adesione al ricorso assunta dall'Istituto e della declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'INPGI, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.A., nonché nei confronti dell'I.N.P.G.I. e dell'INPS, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione di sattesa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di INPGI;
- 2) accerta e dichiara la prescrizione del diritto della ricorrente alla costituzione della rendita vitalizia *ex art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338* e, per l'effetto, rigetta il ricorso *in parte qua*;
- 3) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inadempimento di [REDACTED] s.p.a. in ordine al versamento dei contributi sulle retribuzioni maturate in favore della lavoratrice nel periodo: 1° gennaio–31 dicembre 2000; 1° gennaio–31 dicembre 2001; 1° gennaio–5 novembre 2002;
- 4) dichiara inammissibile la domanda di condanna della società resistente al risarcimento danno ai sensi dell'art. 2116 co. 2 c.c.;
- 5) compensa parzialmente tra la ricorrente e [REDACTED] s.p.a. le spese del giudizio nella misura di 2/3 e condanna [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in favore della ricorrente, della restante parte delle spese di lite, pari a 1/3, che liquida, per detta parte, nella misura di €1.471,33# oltre oneri di legge;
- 6) compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'INPGI e dell'INPS.

Teramo, 17 aprile 2023

Il Giudice del Lavoro

*Silvia Codispoti*

